

**DOCUMENTO CONTENENTE L'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SULLA BANCA E  
SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI OFFERTI**

*(redatto ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018)*

Il presente documento informativo (di seguito, anche il “**Documento Informativo**” o il “**Documento**”) si propone di fornire al Cliente o potenziale Cliente di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (di seguito, anche la “**Banca**”) le informazioni necessarie affinché questi possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento ed accessori prestati dalla Banca e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente Documento Informativo verrà tempestivamente comunicata al Cliente.

Le informazioni di seguito riportate che la Banca è tenuta a fornire al Cliente o potenziale Cliente si riferiscono a:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, SUI SERVIZI PROPOSTI E SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E DI GARANZIA.....	3
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA.....	11
3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PROPOSTI .....	12
4. DOCUMENTO DI SINTESI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (c.d. <i>policy</i> sui conflitti di interesse) .....	24
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E IN MATERIA DI INCENTIVI.....	24
6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI .....	26
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.....	26
8. COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI .....	29
9. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI .....	30

*Aggiornamento del 30 giugno 2021*

## 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, SUI SERVIZI PROPOSTI E SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E DI GARANZIA

### Il nome e l'indirizzo della Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (di seguito anche la “**Banca Finint**” o più semplicemente la “**Banca**”), società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, 1 - CAP 31015- Italia - Telefono +39 0438 360509 - C.F. 04040580963 - Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265 - Capitale Sociale Euro: 71.817.500,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04040580963 - REA: TV-372945, Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 236, Codice ABI 3266 - Capogruppo del gruppo Banca Finanziaria Internazionale - sito Internet [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com) - indirizzo e-mail: [info@bancafinint.com](mailto:info@bancafinint.com) - PEC: [pec1@pec.bancafinint.com](mailto:pec1@pec.bancafinint.com) - aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### I servizi e attività di investimento prestati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

La Banca offre alla propria Clientela i seguenti servizi di investimento:

- **Negoziazione per conto proprio:** servizio attraverso il quale la Banca acquista e vende strumenti finanziari in contropartita diretta con i Clienti e in relazione a ordini di questi ultimi, movimentando il proprio portafoglio;
- **Ricezione e trasmissione di ordini:** la Banca riceve gli ordini dei Clienti di acquisto o vendita di strumenti finanziari e li trasmette per l’esecuzione ad un altro intermediario abilitato (broker o negoziatore) secondo la propria strategia di trasmissione, illustrata al Cliente nell’Allegato C, intitolato “*Sintesi della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.*”, del presente Documento;
- **Esecuzione di ordini per conto dei Clienti:** la Banca riceve gli ordini dei Clienti di acquisto o vendita di strumenti finanziari e li esegue mediante l’accesso diretto ad una o più sedi di esecuzione sulla base alla propria strategia di esecuzione, illustrata al Cliente nell’Allegato C, intitolato “*Sintesi della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.*”, del presente Documento;
- **Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente:** la Banca svolge il servizio di collocamento dei propri servizi di investimento e accessori nonché, sulla base di appositi accordi, degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari di società del Gruppo e di società terze. Il Cliente può sottoscrivere strumenti finanziari o sottoscrivere contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento della Banca anche fuori dalla sede della Banca o a mezzo di terzi collocatori;
- **Gestione di portafogli di investimento:** la Banca gestisce, su base discrezionale e individualizzata, portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai Clienti. A tal fine, la Banca può avvalersi dell’esercizio della delega di gestione, affidando a soggetti terzi l’attività di gestione.

In nessun caso la Banca presta al Cliente il servizio di *execution only* di cui all’art. 43 del Regolamento Intermediari.

La Banca presta anche i seguenti servizi accessori:

- a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi. Con questo servizio la Banca cura la custodia degli strumenti finanziari ed assolve alle incombenze amministrative e contabili legate ad essi. Ciò significa che la Banca custodisce e amministra per conto del Cliente strumenti finanziari e titoli, generalmente in regime di dematerializzazione (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) mantenendone la registrazione

contabile, curando l'incasso degli interessi e dei dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso dal capitale e procedendo, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio, la Banca, su autorizzazione dal Cliente medesimo, può sub depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati;

- b) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- c) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

#### **Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento e nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata**

La Banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria e abilitata alla prestazione dei servizi di investimento con provvedimento della Banca d'Italia del 24 luglio 2003. La Filiale della Banca d'Italia competente per territorio ha sede in Roma, Via Nazionale, n. 91 - Tel.: +39 06 47921, Fax 06 47925351, PEC romasede@pec.bancaditalia.it, sito internet ufficiale [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). La Banca è altresì autorizzata alla prestazione del servizio di collocamento di valori mobiliari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari limitatamente ai valori mobiliari, in regime di libera prestazione di servizi, nei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Austria, Lussemburgo e Spagna in forza di una specifica autorizzazione della Banca d'Italia del 15 ottobre 2020.

#### **Lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la Banca**

Il Cliente potrà comunicare con la Banca sia in lingua italiana che in lingua inglese. I documenti, i contratti, le comunicazioni e tutte le informazioni che la Banca fornisce al Cliente sono scritti in lingua italiana. In caso di prestazione del servizio di collocamento all'estero, laddove richiesto dal Cliente, i documenti contrattuali saranno forniti in lingua inglese.

#### **Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la Banca e il Cliente**

Il Cliente e la Banca potranno in generale comunicare utilizzando i seguenti metodi: a) comunicazioni su supporto cartaceo; b) comunicazioni elettroniche (via e-mail o PEC); c) comunicazioni telefoniche o a mezzo telefax. Le modalità di comunicazione utilizzate nei rapporti tra la Banca e il Cliente variano a seconda della tipologia di servizio prestato e sono disciplinate dal relativo contratto. Tenuto conto delle caratteristiche operative e dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, la Banca è tenuta a registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e a mantenere evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dallo stesso.

#### **Operatività tramite un agente collegato e lo Stato membro in cui tale agente è registrato**

La Banca, per l'offerta fuori sede (ossia, per la promozione e il collocamento presso la propria Clientela di strumenti finanziari, di prodotti, servizi e attività di investimento propri e altrui, in luogo diverso dalla propria sede legale), può avvalersi di intermediari terzi con i quali ha stipulato accordi di distribuzione.

#### **La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta**

La Banca fornisce ai Clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio.

### Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione di portafoglio

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché di collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca: (i) fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; (ii) invia al Cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. La Banca non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dalla Banca stessa. L'avviso di conferma dell'ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente. La Banca può fornire al Cliente le predette informazioni utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati. Ai fini dell'informazione sul prezzo unitario, quando l'ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, la Banca informa il Cliente, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, in aggiunta alle informazioni sull'esecuzione dell'ordine, la Banca è tenuta a fornire informazioni circa lo stato dell'ordine.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca ha facoltà di fornire al Cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all'esecuzione dell'ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine, la Banca ne darà comunicazione al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca ne ha avuta notizia. Inoltre, la Banca potrà fornire un rendiconto periodico dei servizi predetti su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità.

Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la Banca invia con cadenza trimestrale al Cliente stesso un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento.

In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la Banca invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.

### Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio

La Banca è tenuta a fornire al Cliente rendiconti periodici, su un supporto cartaceo o altro supporto durevole, dell'attività di gestione svolta per suo conto, a meno che il rendiconto sia fornito da un'altra persona. Salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, la Banca invia con cadenza almeno trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la Banca gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi, la Banca fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza mensile in relazione ai portafogli

interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati. Nell'ipotesi in cui il contratto tra la Banca e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, la Banca fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile. Il rendiconto di fine anno del servizio di gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del cliente, nonché del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La Banca comunicherà altresì al Cliente: i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10% e/o del diverso importo percentuale inferiore previsto per la singola linea di gestione, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo; ii) nel caso in cui nel portafoglio gestito siano presenti posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la Banca riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all'interno dei rendiconti periodici.

*Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli*

**i) Informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente**

Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio gestito sono valorizzati quotidianamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo preso a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Rientrano in tale categoria gli strumenti finanziari azionari, i derivati quotati ed i titoli di stato italiani. Tuttavia, qualora strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato registrino prezzi maggiormente significativi su altre sedi di esecuzione, il prezzo utilizzato per la valorizzazione sarà quello ivi rilevato. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b) per gli strumenti finanziari negoziati in sedi di esecuzione diverse dai mercati regolamentati (ovvero i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento. Nel caso di

strumenti finanziari negoziati presso più sedi, il prezzo preso a riferimento è quello della sede su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera c);

- c) per gli strumenti finanziari non negoziati nelle sedi di cui alle lettere a) e b), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'Intermediario, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. OTC) la valutazione viene effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market"). Qualora non sia possibile effettuare una valorizzazione significativa dello strumento finanziario, lo stesso sarà valorizzato al costo di acquisto;
- d) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- e) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- f) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'Intermediario. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- g) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione (NAV - Net Asset Value) rilevata nel periodo di riferimento;
- h) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di valorizzazione. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- i) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

## **ii) Dettagli su eventuali deleghe della gestione con specificazione dell'ampiezza della delega**

A seconda della tipologia di gestione di cui alla linea di gestione prescelta dal Cliente, la Banca potrà conferire ad intermediari terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento deleghe gestionali inerenti alla linea di gestione stessa, riguardanti sia la totalità del patrimonio sia uno o più settori o comparti componenti la linea stessa. La delega potrà essere conferita ad intermediari comunitari o anche extracomunitari autorizzati secondo i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. La delega in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato. Sarà cura della Banca comunicare prontamente per iscritto al Cliente gli estremi identificativi dell'intermediario delegato, nonché l'ambito cui la delega si riferisce, prima dell'inizio dell'operatività dello stesso delegato ed in caso di successive variazioni.

## **iii) Descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente**

Il parametro oggettivo di riferimento al quale raffrontare il rendimento della gestione (il cd. *Benchmark*) è indicato espressamente nella descrizione delle linee di gestione allegata al Contratto a cui si rimanda e la cui copia è resa disponibile su richiesta del Cliente. Si avverte la clientela che il *Benchmark* rappresenta un mero riferimento indicativo, costruito sulla base di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla linea di gestione, e che lo stesso non comporta per la Banca alcun obbligo di ottenere od assicurare un rendimento minimo o comunque garantito. La Banca è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato della gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.

- iv) **I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti**
- v) **Gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità**

Le informazioni sulla tipologia di strumenti finanziari, sugli obiettivi di gestione e sul livello di rischio vengono fornite dalla Banca con riguardo alla singola linea di gestione le cui specifiche caratteristiche sono illustrate nel Contratto a cui si rimanda e la cui copia è resa disponibile su richiesta del Cliente.

Si informa il Cliente che, con riguardo alla linea di gestione “personalizzata”, i contenuti della linea stessa e, in particolare, gli obiettivi di gestione, il profilo di rischio e le categorie di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nel portafoglio saranno individuati e definiti di volta in volta col singolo Cliente.

Per tutte le linee di gestione valgono in ogni caso le seguenti caratteristiche comuni:

#### Categorie di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente

Gli strumenti finanziari potranno appartenere alle seguenti categorie:

- titoli di debito (inclusi i titoli governativi);
- titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- strumenti finanziari derivati (principalmente futures e opzioni su indici e titoli);
- titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).

La Banca potrà includere nel portafoglio del Cliente anche strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili. La Banca potrà includere nel portafoglio del Cliente anche strumenti finanziari “complessi”, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente.

#### Tipologia delle operazioni

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca potrà liberamente compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari e su valute: compravendite a pronti, compravendite a termine, prestito titoli e riporti, pronti contro termine, vendita allo scoperto. In caso di operazioni svolte su mercati esteri sarà anche consentito alla Banca di coprire il rischio di cambio e di tassi con operazioni a termine o similari, anche su valute. La Banca potrà inoltre acquistare, vendere, sottoscrivere, permutare e riscattare strumenti finanziari, selezionandoli in qualità e quantità secondo proprie scelte; incassare tutti i proventi di negoziazione degli strumenti finanziari nonché i

proventi e frutti maturati e spettanti al Cliente (in via esemplificativa: interessi, dividendi, rimborsi di capitale, rimborsi di titolo alla scadenza, riparti da liquidazione finale, ecc.). Potrà inoltre sottoscrivere aumenti di capitale sociale, sottoscrivere e convertire obbligazioni e chiederne il rimborso; acquistare, esercitare o alienare i diritti inerenti ai titoli aderire alle offerte pubbliche su strumenti finanziari. La Banca potrà concludere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati al di fuori di un mercato regolamentato e/o di un sistema multilaterale di negoziazione.

### Trattazione dei reclami

Il Cliente o il potenziale tale può inviare eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca con lettera raccomandata A/R indirizzandola a:

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami

Via Vittorio Alfieri, 1

31015 Conegliano (TV) - Italia

oppure via e-mail o PEC agli indirizzi: [reclami@bancafinint.com](mailto:reclami@bancafinint.com) - PEC: [reclami@pec.bancafinint.com](mailto:reclami@pec.bancafinint.com)

Il reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Reclami, il quale evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. La Banca annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La persona incaricata della trattazione del reclamo procede ad una valutazione dello stesso e, se del caso, coinvolge le unità o i soggetti interessati. Al termine della trattazione la persona riporta le valutazioni del reclamo e il suo esito. La Banca comunica per iscritto all'investitore l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la Banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Se il Cliente, in seguito alla presentazione di un reclamo, non riceva risposta nei termini previsti, ovvero tale risposta non sia stata, in tutto o in parte, per lui favorevole o comunque non sia soddisfatto, il Cliente stesso, prima di rivolgersi al giudice e qualora sia classificato quale Cliente al dettaglio, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, ai sensi dell'art. 32-ter del Testo Unico della Finanza, rivolgendosi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla CONSOB e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei Clienti, presso i propri locali e sul proprio sito internet, la guida relativa all'accesso all'ACF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF o dell'ABF, il Cliente può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di

procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

**Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche il “Fondo”), istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 a tutela degli investitori. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”. Copia dello Statuto e del Regolamento operativo sono disponibili consultando il sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it). Il Fondo ha sede in Roma (Italia), via del Corso, 184.

La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito anche il “FITD”), che è un consorzio di diritto privato tra banche, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate. L’attività e l’organizzazione del FITD sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento. Copia dello Statuto e del Regolamento sono disponibili consultando il sito internet [www.Fitd.it](http://www.Fitd.it). Il Fondo ha sede in Roma (Italia), via del Plebiscito n. 102.

**Descrizione sintetica delle modalità di copertura del Fondo Nazionale di Garanzia**

Il Fondo indennizza gli investitori entro i limiti di importo previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi. Gli interventi del Fondo sono subordinati all’emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. L’indennizzo è calcolato sulla base dell’importo accertato in sede concorsuale, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L’indennizzo che può essere corrisposto dal Fondo non può superare la somma complessiva di 20.000 euro per ciascun investitore. Ai fini del rispetto del predetto limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un’associazione, ai fini del calcolo del limite previsto, l’investimento si considera effettuato da un unico investitore. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. Gli indennizzi non sono cumulabili con l’indennizzo previsto dall’art. 96-bis del TUB, ossia l’indennizzo previsto dal sistema di garanzia dei depositanti a cui la Banca aderisce ovvero il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2007, l’investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.

**Descrizione sintetica delle modalità di copertura del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**

Il FITD garantisce i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate. Il Fondo può garantire altresì i depositanti delle banche italiane nei paesi extracomunitari. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, subordinatamente all’autorizzazione di Banca d’Italia. Lo Statuto del Fondo comprende, nella

protezione offerta ai depositanti, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante è pari a 103.291,38 euro. Il rimborso dei depositanti è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 euro, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il rimborso dell'ammontare residuo dovuto è effettuato con le modalità e termini previsti dallo Statuto. Le somme dovute dal Fondo non sono fruttifere di interessi.

\*\*\*\*\*

## **2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

La Banca che, in relazione alla prestazione di servizi o attività di investimento, riceve i beni del Cliente ossia le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari, li deposita in apposito conto (c.d. conto di deposito) intestato al Cliente e aperto presso la Banca stessa. Nell'ambito del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari prestato dalla Banca, oggetto del deposito possono essere sia titoli cartacei che titoli dematerializzati ai sensi della normativa vigente. Ove il servizio attenga a titoli dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti. La registrazione contabile dei titoli a nome del Cliente presso la Banca prende luogo dalla consegna dei titoli medesimi ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione soltanto attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa vigente, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. La Banca ha la facoltà di custodire i titoli, quando essi siano cartacei, ove ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e, altresì, di trasferirli anche senza darne immediato avviso al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a rischio del Cliente. La Banca, ove il Cliente dia la propria approvazione, può sub-depositare gli strumenti finanziari presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. In relazione ai titoli sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la Banca depositaria aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi adottato dalla società di gestione accentrata. La Banca, ove il Cliente dia la propria approvazione, può sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata ai quali sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. In tal caso, la Banca dà comunicazione al Cliente degli estremi identificativi del sub-depositario. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati presso un organismo di deposito centralizzato o presso altri depositari abilitati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca accesi presso il medesimo sub-depositario. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze, relative a ciascun Cliente, degli strumenti finanziari e del denaro ricevuto dalla Clientela. Tali evidenze sono suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano per ciascun Cliente sub-depositari delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e loro nazionalità. La Banca è tenuta ad aggiornare in via continuativa e con tempestività le evidenze in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento la posizione di ciascun Cliente. Le evidenze devono essere regolarmente riconciliate, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, con gli estratti conto prodotti dai sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca. La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le disponibilità liquide o gli strumenti finanziari di pertinenza del

Cliente, salvo consenso di questi. La Banca seleziona i sub-depositari delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della Clientela sulla base competenze e dalla reputazione di mercato degli stessi. L'attività da questi svolta, è periodicamente monitorata dalla Banca. Per i titoli emessi e circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni, da intermediari esteri sub-depositari a tal fine abilitati, nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi. In tal caso il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di detti soggetti.

La Banca può sub-depositare gli strumenti della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, esclusivamente ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti professionali e questi chiedono di sub-depositarli presso quel soggetto;
- b) la natura degli strumenti ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Resta ferma la responsabilità della Banca per i titoli sub-depositati. I beni del Cliente (ossia le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari) a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca e degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario e sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

\*\*\*\*\*

### **3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PROPOSTI**

#### **Introduzione**

Si fornisce una descrizione generale delle caratteristiche, della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che la Banca, nell'ambito dei servizi d'investimento prestati, mette a disposizione dei Clienti e dei potenziali Clienti.

#### **Le tipologie di strumenti finanziari**

La Banca offre alla propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda al successivo paragrafo (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare). Gli strumenti finanziari trattati dalla Banca nell'ambito dei servizi e attività d'investimento dalla stessa prestati sono:

- titoli azionari e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio o comunque convertibili in capitale;
- diritti/warrant/covered warrant/certificate;
- titoli di debito;
- quote o azioni di OICR (fondi comuni di investimento, Sicav, Exchange Traded Fund - ETF), aperti e chiusi, italiani ed esteri, sia rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva

2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sia rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi);

- strumenti finanziari derivati (contratti a termine, *futures* e opzioni) sia trattati su mercati regolamentati sia OTC;
- strumenti strutturati da primari emittenti bancari emessi principalmente sotto forma di certificati con la finalità di acquisire posizioni di rischio per la Clientela volte a massimizzare/ottimizzare il rendimento di portafoglio.

La Banca considera "prodotti finanziari complessi" le seguenti tipologie di strumenti o prodotti finanziari:

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
- ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio *Contingent Convertible Notes*, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"));
- iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
- vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- viii. obbligazioni perpetue;
- ix. OICR c.d. alternative;
- x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
- xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

La Consob ritiene che, tra le tipologie di prodotti a complessità molto elevata incluse nell'elenco che precede, quelle di cui ai punti da i. a v. non siano normalmente adatte alla Clientela al dettaglio (c.d. retail) e raccomanda, pertanto, che tali tipologie di prodotti non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell'ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla Clientela retail. Pertanto, la Banca, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, si è adeguata alle raccomandazioni formulate dell'Autorità.

Per tutte le operazioni di acquisto/sottoscrizione disposte dalla Clientela, la Banca provvede a fornire al Cliente una Scheda Prodotto (che, ove disponibile, può essere rappresentata dalla documentazione di offerta prodotta dall'emittente/offerdente lo strumento finanziario). Nella Scheda Prodotto sono riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'operazione. In particolare, la Scheda comprende: i) una descrizione testuale dello strumento riguardo alle sue caratteristiche finanziarie e ai principali aspetti commerciali; ii) le sue caratteristiche anagrafiche (codice ISIN, tipologia, emittente, divise, etc.); iii) il livello di rischio secondo la classificazione degli strumenti finanziari adottata dalla Banca.

### I rischi connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento

La Banca fornisce al Cliente un "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" che non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato e appropriato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

#### PARTE "A" - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### **1) La variabilità del prezzo dello strumento finanziario**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### *1.1) Titoli di capitale e titoli di debito*

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

##### *1.2) Rischio specifico e rischio generico*

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### **1.3) *Il rischio emittente***

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento ad emissioni con pari scadenza.

### **1.4) *Il rischio d'interesse***

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### **1.5) *L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo***

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

### **2) La liquidità dello strumento finanziario**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

### **3) La divisa in cui è denominato uno strumento finanziario**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

### **4) Gli altri fattori fonte di rischi generali**

#### **4.1) *Denaro e valori depositati***

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

#### **4.2) Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto unico per la prestazione di servizi di investimento o, a seconda dei casi, nel contratto di gestione di portafogli. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite (fanno eccezione le commissioni calcolate sulle performance delle linee di gestione che non vengono percepite dalla Banca in caso di rendimenti negativi).

#### **4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

#### **4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### **4.5) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### **4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, sulle norme applicabili e sui rischi conseguenti.

## PARTE "B" - LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Alcuni di questi strumenti finanziari, in particolare, sono caratterizzati da un livello di complessità molto elevata e per questo non sono adatti alla Clientela al dettaglio. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

### 1) *I futures*

#### 1.1) *L'effetto "leva"*

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

#### 1.2) *Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio*

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

### 2) *Opzioni*

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

#### 2.1) *L'acquisto di un'opzione*

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso,

oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

## **2.2) La vendita di un'opzione**

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato a adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

## **3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni**

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

### **3.1) Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

### **3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi**

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali, i c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

### **3.3) Rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### 4) *Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dalle sedi di negoziazione. Gli swaps*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

##### 4.1) *I contratti di swaps*

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa ed accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

#### **PARTE "C" - LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA**

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità e nei limiti pre-concordati, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. La Banca deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione

al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

### **1) *La rischiosità di una linea di gestione***

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

#### **1.1) *Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione***

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. In generale, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio e in particolare per le linee di gestione a rischiosità più elevata, la Banca potrà investire in strumenti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla Clientela al dettaglio.

#### **1.2) *La leva finanziaria***

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione di portafogli. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione si veda la Parte "B" del presente Documento Informativo).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento del quale la Banca è tenuta a darne comunicazione al Cliente;
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e

che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## 2) *Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli*

### 2.1) *Richiamo*

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle Parti "A" e "B" del presente Documento.

### 2.2) *Commissioni ed altri oneri*

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

## **PARTE "D" - LE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (BRRD)**

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento. L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga: a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione di cui alla lettera b) rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a *bail-in* tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015<sup>13</sup>, la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari

più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale; iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari (ad esempio i sottoscrittori di obbligazioni senior); v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Sono espressamente escluse dal bail-in le seguenti passività:

- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei Clienti (come, ad esempio, gli strumenti finanziari detenuti in un conto apposito), inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi Clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, la Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

La riduzione/conversione degli strumenti di capitale è applicabile dal 16 novembre 2015; le ulteriori misure di risoluzione tra cui il bail-in sono applicabili dal 1° gennaio 2016. La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

### **1) Gli strumenti finanziari interessati dalla BRRD**

Gli strumenti finanziari assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in sono i seguenti:

- titoli emessi (e contratti derivati stipulati) da:
  - banche e SIM aventi sede legale in Italia;
  - società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
  - società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h),

del Testo Unico Bancario;

- società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
- titoli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell'Unione medesima.

## **2) L'investimento negli strumenti finanziari oggetto della BRRD**

Nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti, la Banca potrà includere o raccomandare nel portafoglio del Cliente anche gli strumenti finanziari di cui al paragrafo precedente, assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, la Banca potrà effettuare, su istruzione del Cliente e fatta salva la valutazione di appropriatezza, operazioni aventi a oggetto gli strumenti della specie descritta.

\*\*\*\*\*

## **4. DOCUMENTO DI SINTESI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (c.d. *policy* sui conflitti di interesse)**

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è illustrata sinteticamente nel documento "*Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.*" di cui all'Allegato A al presente Documento Informativo. Il documento è inoltre disponibile per la consultazione all'indirizzo [http:// www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com) ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede e le filiali della Banca. La Banca fornisce inoltre - nell'ambito della prestazione dei singoli servizi - informazioni sulla natura e/o sulle fonti di eventuali conflitti relativi allo strumento, al prodotto finanziario sottoscritto nonché al servizio prestato.

\*\*\*\*\*

## **5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E IN MATERIA DI INCENTIVI**

Le informazioni *ex ante* riguardanti i costi e gli oneri "standard" connessi allo svolgimento dei servizi d'investimento sono riportati nel documento "*Informazioni su commissioni, costi ed oneri inerenti ai servizi prestati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.*" predisposto dalla Banca e allegato al presente Documento Informativo che viene consegnato ai Clienti (cfr, Allegato B). Per quanto non espressamente previsto nell'Allegato "*Informazioni su commissioni, costi ed oneri inerenti ai servizi prestati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.*", costi ed oneri sono comunicati al Cliente in sede di attivazione dei servizi o secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla normativa di riferimento in merito all'informativa *ex ante* ed *ex post* su costi ed oneri.

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa comunitaria ed italiana sugli incentivi (c.d. *inducements*) affinché sia garantito che gli intermediari che prestano servizi di investimento, tra i quali rientra anche la Banca, agiscano in modo onesto, equo e professionale ed adempiano alle regole stabilite per le diverse ipotesi di remunerazioni (monetarie e non) ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori resi ai Clienti.

Sulla base delle tipologie di incentivi identificate dalla normativa di riferimento, la Banca al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi che la stessa paga o riceve da soggetti terzi (diversi dai Clienti a cui il servizio è prestato) ha analizzato le principali tipologie di

incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati.

### **Informativa generale sui benefici non monetari di minore entità percepiti nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli**

Si precisa che, con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la Banca non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento. Più in particolare, la Banca può accettare benefici non monetari di minore entità quali:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento della Banca in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Cliente. Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca può percepire le commissioni che le vengono retrocesse dagli OICR target inseriti nei patrimoni gestiti; tali commissioni vengono integralmente riaccreditate al Cliente.

### **Informativa generale sugli incentivi percepiti o pagati nei servizi diversi dalla gestione di portafogli**

La Banca al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi che la stessa paga a o riceve da soggetti terzi, diversi dai Clienti a cui il servizio è prestato, nell'ambito di servizi diversi dalla gestione di portafogli, informa il Cliente che la Banca riceve da società terze con le quali siano in essere accordi di collocamento, le commissioni di collocamento e di mantenimento a remunerazione dell'attività di collocamento svolta, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi o promossi da tali società (quali, a titolo esemplificativo, quote di OICR o strumenti finanziari collocati nell'ambito di offerte di sottoscrizione o vendita). Nel caso del collocamento avente ad oggetto quote o azioni di OICR, le commissioni di mantenimento variano fino ad un massimo del 50% della commissione di gestione dell'OICR collocato. La percezione degli incentivi indicati consente alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso l'accesso ad una più ampia gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela (ricerca e aggiornamento sistematico del portafoglio prodotti messo a disposizione della clientela) e remunera una concreta attività di supporto nella fase di "post - vendita" prestata dalla Banca (costante assistenza al cliente in relazione alle sue esigenze di investimento e agli strumenti sottoscritti).

La Banca assolverà i propri obblighi informativi ex ante ed ex post attraverso l'invio di più analitiche comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.

La Banca si impegna, infine, su base continuativa a verificare la validità di quanto descritto. Qualora

percepisse e/o corrispondesse incentivi in relazione ai servizi prestati si impegna a verificare che tali remunerazioni non contrastino con gli interessi dei propri Clienti ma consentano di mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi di investimento prestati dalla Banca stessa.

\*\*\*\*\*

## 6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Le informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e gestione di portafogli sono riportate nel documento "*Sintesi della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.*" predisposto dalla Banca allegata al presente Documento Informativo che viene consegnato ai Clienti (cfr, Allegato C). Il documento è inoltre disponibile per la consultazione all'indirizzo [http:// www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com) ed è messo a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede e le filiali della Banca.

\*\*\*\*\*

## 7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Nell'ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid II) e dalla relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione degli investitori, la Banca deve comunicare ai Clienti la loro classificazione secondo le tre categorie specifiche previste di Cliente al dettaglio, Cliente professionale e controparte qualificata. Dalla classificazione della Clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell'investitore, con un regime di tutela del Cliente più elevato con riferimento alla categoria dei Clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei Clienti professionali e delle controparti qualificate. Le vigenti disposizioni in materia di classificazione della Clientela consentono agli intermediari di distinguere le seguenti categorie:

- Clienti al dettaglio;
- Clienti professionali;
- controparti qualificate.

I **Clienti al dettaglio** sono una categoria residuale e comprendono tutti i Clienti che non sono classificati come Clienti professionali o come controparti qualificate.

I **Clienti professionali** sono soggetti, privati o pubblici <sup>(1)</sup>, in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. I Clienti professionali si suddividono in: Clienti professionali "di diritto" e Clienti professionali "su richiesta".

In particolare, rientrano nella categoria di Clienti professionali "di diritto":

- (1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/impresе di investimento,

---

<sup>(1)</sup> L'art. 6, comma 2-sexies del TUF demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, l'emanazione di un regolamento di attuazione che individui i Clienti professionali pubblici "di diritto" nonché i criteri in forza dei quali i soggetti pubblici possono richiedere di essere trattati come Clienti professionali.

società fiduciarie dinamiche, Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati (società ex art. 106 TUB), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, società ex art. 18 TUB, istituti di moneta elettronica, fondazioni bancarie, altri soggetti che siano qualificati come controparti qualificate in base all'ordinamento dello stato comunitario in cui hanno sede;

- (2) imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro);
- (3) governi nazionali e i corrispondenti uffici, inclusi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
- (4) le altre eventuali categorie di Clienti professionali pubblici individuati con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- (5) le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali come la Banca Mondiale, il FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
- (6) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La categoria dei Clienti professionali "su richiesta" individua Clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un Cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, la Banca non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l'esperienza di mercato del Cliente.

Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:

- a) richiesta scritta di *up-grading* da parte del Cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il Cliente comunica di voler essere trattato come Cliente professionale;
- b) avvertimento per iscritto della Banca al Cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di *up-grading*;
- c) dichiarazione scritta del Cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
- d) valutazione da parte della Banca della capacità del Cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente. Ai fini della valutazione, la Banca può fare riferimento al "test di competenza" applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario. Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
  - il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;

- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima;

- e) accertamento da parte dell'Intermediario, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da esso stesso adottate, che il Cliente che chiede di essere trattato come Cliente professionale possieda i requisiti di cui alla precedente lettera d);
- f) accettazione o meno della richiesta di *up-grading* da parte della Banca.

Le **controparti qualificate** sono i Clienti professionali di diritto nei cui confronti l'intermediario che presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmissione ordini, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il Cliente, all'osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione del servizio di investimento, obblighi di *best execution* e gestione degli ordini nonché di rendicontazione, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull'informativa relativa alla classificazione. Qualora invece, nei confronti dei predetti soggetti siano prestati servizi altri da quelli sopra indicati, le controparti qualificate saranno trattate alla stregua di "Clienti professionali" e dunque, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli nonché collocamento, l'intermediario sarà tenuto ad osservare le medesime regole di comportamento applicabili agli investitori professionali come individuate nel successivo paragrafo inerente la Clientela professionale. Ai sensi della normativa di riferimento, il Cliente classificato "controparte qualificata" ha la facoltà di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificato diversamente, come Cliente professionale o, in via espressa, come Cliente al dettaglio, con conseguente applicazione di un differente livello di protezione rispetto a quello attuale. La richiesta è soggetta al consenso dell'intermediario.

#### **La qualificazione come Cliente professionale determina per gli intermediari:**

- la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
  - la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione;
  - la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull'esecuzione degli ordini non appena l'intermediario ne viene a conoscenza;
  - gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione portafogli o le operazioni con passività potenziali;
  - le disposizioni sull'offerta fuori sede;
- la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
  - con riguardo ai Clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell'ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
  - con specifico riferimento ai Clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.

\*\*\*\*\*

## 8. COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione della Direttiva MiFID II;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutarne l'adeguatezza. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
  - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
  - b) la situazione finanziaria;
  - c) gli obiettivi di investimento;e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
  - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
  - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
  - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni

presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;

- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

\*\*\*\*\*

## 9. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Le tematiche ambientali, sociali e di governance (le c.d. tematiche "ESG" - *Environmental, Social and Governance*) hanno assunto, negli ultimi anni, un rilievo via via più crescente nella valutazione degli investimenti. Per tale ragione, nel marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato un "Piano d'Azione per la finanza sostenibile", in cui vengono delineate le strategie e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Successivamente, al fine di armonizzare le indicazioni specifiche sul tema per gli intermediari finanziari, è stato emanato il Regolamento (UE) n. 2019/2088 (il c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation* o SFDR) che introduce, nel quadro normativo europeo, tra l'altro, le definizioni di "rischio di sostenibilità" e di "fattori di sostenibilità", con specifici obblighi informativi nei confronti della clientela al fine di consentire alla stessa l'adozione di decisioni di investimento informate anche sotto tali profili. Il "rischio di sostenibilità" è un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento. I "fattori di sostenibilità" sono definiti come tutte quelle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

L'integrazione dei fattori di rischio ambientali, sociali e di governance (ESG) consente alla Banca di influenzare positivamente la gestione dei portafogli di investimento e dare, allo stesso tempo, una risposta concreta ai bisogni sociali e ambientali espressi dalla società civile. Per questo, la Banca ha adottato una Politica in materia di investimenti ESG (disponibile sul sito internet della Banca a cui si rimanda) che formalizza l'impegno ad integrare le variabili ambientali, sociali e di *governance* all'interno dei tradizionali processi di investimento, tenendo sempre conto delle relative specificità.

Il Comitato Investimenti della Banca propone strategie generali di investimento tenendo conto dei criteri ESG che ispirano le scelte della Banca stessa, con l'obiettivo di favorire flussi finanziari verso investimenti sostenibili, integrando la sostenibilità tra i criteri di selezione degli strumenti finanziari e nella gestione del rischio nonché rafforzando la trasparenza e la visione a lungo termine delle scelte effettuate. Le gestioni patrimoniali della Banca investono il patrimonio della clientela in linea con gli obiettivi della medesima, privilegiando gli investimenti sostenibili e responsabili (Sustainable and Responsible Investments - SRI) e/o che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di governance (Environment, Social and Governance - ESG), ove la scelta non sia penalizzante per il cliente.

Al fine di attribuire un maggior peso ai fattori che favoriscono una crescita sostenibile, attenta alla società e all'ambiente e sensibile alle *best practices* in tema di *governance* aziendale, nelle decisioni di gestione del portafoglio di terzi la Banca intende valutare prodotti d'investimento che utilizzano processi d'investimento ESG *compliant* robusti e certificati. La Banca, compatibilmente all'offerta disponibile sul mercato, valuta con attenzione investimenti diretti in obbligazioni societarie che rispettano principi di sostenibilità ambientale, sociale e di buon governo (ESG). L'obiettivo è infatti

valorizzare le imprese attente ai fattori ESG che, come confermato da un'ampia letteratura e da studi empirici, sono generalmente meno esposte a rischi operativi, legali e reputazionali, e sono più orientate all'innovazione e all'efficienza nell'allocazione delle risorse e, per questo motivo, valutate come più interessanti dagli investitori. La Banca esclude investimenti diretti in emissioni di società che operano in settori non conformi ai principi dello United Nations Global Compact (i.e., tabacco, armi nucleari, chimiche o biologiche). Nella scelta di uno specifico prodotto di risparmio gestito, la valutazione comparativa delle differenti soluzioni è principalmente condotta con riferimento ai principali indicatori di rendimento aggiustati per il rischio. Gli investimenti in OICR ESG sono effettuati sempre nel rispetto delle linee guida d'investimento relativo ai portafogli di gestioni patrimoniali.

La Banca attualmente non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Consapevole, tuttavia, dell'importanza di decisioni di investimento responsabili al fine di creare valore sostenibile nel breve e medio-lungo periodo per tutti gli stakeholder di riferimento, la Banca sta valutando la possibilità di avviare, una volta che il quadro normativo di riferimento sarà completo, le attività propedeutiche alla definizione delle politiche di due diligence volte a considerare i sopraccitati effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATO A - Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.**

L'attuale contesto normativo attribuisce un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di individuare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. A tale scopo ed in conformità a quanto previsto dalla MiFID II nonché dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e dal Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB, la Banca si è dotata di un'efficace politica di gestione dei conflitti d'interesse (di seguito anche "Policy"), adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività.

La Policy è stata formalizzata in un documento i cui contenuti sono di seguito descritti in maniera sintetica.

Nell'ambito di tale Policy è previsto che la Banca provveda:

- ad individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse a danno di uno o più Clienti;
- a censire le situazioni di conflitto di interesse (effettivo e potenziale) mediante la predisposizione della mappatura dei conflitti di interesse e ad aggiornare il documento stesso;
- a valutare l'adeguatezza delle procedure e delle misure adottate per gestire tali conflitti;
- a istituire e gestire il registro dei conflitti nel quale devono essere riportate, per ciascun servizio e attività, le situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i Clienti;
- a diffondere la politica di gestione dei conflitti a tutti i soggetti destinatari e a verificarne l'applicazione;
- a monitorare la normativa attinente ai conflitti di interesse;
- a valutare l'impatto dell'evolversi dell'operatività aziendale sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca.

### *Obiettivi della Policy*

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, la Banca è tenuta ad adottare una organizzazione volta ad assicurare una gestione indipendente, sana e prudente, il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei Clienti sui beni affidati, nonché ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti e nell'interesse degli investitori. In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente gli obiettivi della Policy sono:

1. identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti di interesse tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti (*identificazione dei conflitti di interesse*);
2. descrivere le modalità attraverso le quali la Banca monitora e registra su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo (*monitoraggio dei conflitti di interesse*);
3. descrivere i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto (gestione dei conflitti di interesse);
4. prevedere i necessari meccanismi di "disclosure" nei confronti dei Clienti e/o dell'Organo Amministrativo qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non siano tali

da escludere il rischio di nuocere gli interessi dei Clienti (*disclosure*).

#### *Identificazione dei conflitti di interesse*

La Policy individua le attività e le regole che la Banca adotta al fine di identificare, prevenire e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto lesivo, anche solo potenzialmente, degli interessi di uno o più Clienti. È stata, inoltre, predisposta una mappatura delle situazioni di conflitto di interesse potenziale/effettivo la cui analisi ha consentito di individuare le situazioni effettive di conflitto ed i presidi di controllo ritenuti appropriati. La Banca ha individuato nella Funzione di Compliance la struttura alla quale compete il compito di procedere all'aggiornamento della mappatura, allo scopo di identificare tutte le situazioni di conflitto di interesse potenziale/effettivo che possono sorgere nella prestazione dei servizi ed attività d'investimento offerti.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento delle proprie attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri: i) tipologia di servizio di investimento prestato; ii) tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio; iii) unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne; iv) modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

Sulla base dei servizi e delle attività prestati, dei rapporti partecipativi e d'affari nonché della struttura organizzativa e di governance, la Banca ha identificato in via generale le seguenti quattro macro-aree di insorgenza dei conflitti di interesse:

- 1) **conflitti da rapporti societari**: tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero derivare da investimenti in strumenti finanziari emessi dalla Banca o emessi da altre società del Gruppo o da emittenti con riferimento ai quali la Banca detiene partecipazioni rilevanti o ha in essere rapporti di fornitura, di credito (purché rilevanti) o comunque d'affari ovvero dall'utilizzo, come negoziatori, di altre società del Gruppo o di soggetti con riferimento ai quali la Banca detiene partecipazioni rilevanti o ha in essere rapporti di fornitura, di credito (purché rilevanti) o comunque d'affari;
- 2) **conflitti tra diversi servizi o attività di investimento o servizi accessori ovvero tra diversi Clienti**: tale categoria comprende i conflitti derivanti dalla non uniformità di trattamento dei Clienti ovvero dalla volontà di favorire un servizio a scapito di altri. In questa categoria rientra la possibilità di utilizzo, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini prestato dalla separata struttura della medesima Banca, alla quale il gestore trasmetta l'ordine;
- 3) **conflitti connessi alla percezione di utilità/incentivi (*inducements*) da parte della Banca o dei Soggetti Rilevanti** (a questo fine non sono ricompresi tra gli *inducements* piccoli doni o manifestazioni di ospitalità di valore inferiore a 1.000 euro).

La Banca mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale vengono riportate le tipologie di attività svolte per le quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso di svolgimento, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia effettivamente di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

#### *Gestione dei conflitti di interessi*

La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono di prevenire ovvero di gestire i conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività

- che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- b) definire compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture e quindi responsabili distinti;
  - c) adottare misure interne che regolamentano le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
  - d) eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente una determinata attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
  - e) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
  - f) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
  - g) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

#### *Disclosure alla Clientela*

La Banca rende ai Clienti e ai potenziali Clienti una descrizione sintetica della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interesse. A tal fine, la Banca fornisce ai predetti soggetti in sede di informativa precontrattuale un documento di sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse. Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornisce al Cliente maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse. La Banca comunica altresì al Cliente, su supporto duraturo (o tramite sito internet), qualsiasi modifica rilevante alle informazioni fornite.

Qualora, previa valutazione da parte della Banca, le misure di gestione adottate risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, il Cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Alla data di redazione della Policy, le principali fattispecie di conflitti di interesse rilevate e delle quali si ritiene opportuno fornire preventiva comunicazione al Cliente sono relative a:

- 1) investimento dei portafogli gestiti, da parte della Banca, in strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da società del Gruppo o partecipate dalla Banca o nelle quali alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della Banca detengono una partecipazione o ricoprono incarichi rilevanti;
- 2) utilizzo dell'unità di negoziazione interna alla Banca per la trasmissione o l'esecuzione degli ordini per conto dei Clienti e dei portafogli gestiti;

- 3) utilizzo, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di intermediari di negoziazione interni al Gruppo;
- 4) collocamento di quote di OICR e altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Con riferimento alla prima fattispecie individuata, oltre alle misure di gestione del conflitto derivanti dalle modalità di svolgimento del processo di investimento e dalla valutazione di adeguatezza delle operazioni realizzate, la Banca ha adottato misure di gestione specifiche che includono la previsione di limiti operativi all'utilizzo degli strumenti in parola nei portafogli gestiti nonché il monitoraggio, da parte del Consiglio di amministrazione, del rispetto di tali limiti e dell'andamento degli investimenti, anche confrontato all'andamento di strumenti/prodotti simili.

Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie individuate, la Banca monitora che le commissioni applicate dall'unità interna o da intermediari negoziatori interni al Gruppo, siano inferiori o in linea con quelle applicate dal mercato di riferimento per strumenti e servizi analoghi. Inoltre, al fine di attenuare il conflitto, la Banca ha adottato specifiche misure che includono la previsione di un limite percentuale massimo all'incidenza annua delle commissioni di negoziazione sulla giacenza media dei portafogli gestiti.

Dall'analisi delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate nel punto 4, si esclude la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.

## ALLEGATO B - Informazioni su commissioni, costi ed oneri inerenti ai servizi prestati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

### Servizi di ricezione e trasmissione ordini e Negoziazione

#### Commissione per operazione

applicata al controvalore della singola operazione, nella misura di seguito indicata in funzione dello strumento finanziario oggetto dell'operazione:

#### COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONI ORDINI - OPERAZIONI DISPOSTE ALLO SPORTELLO

<i>Strumento finanziario</i>	<i>Commissione Standard</i>	<i>Eventuali condizioni particolari</i>	<i>Commissione minima</i>	<i>Spese Regolamento</i>
- ITALIA-MTA-Azioni, warrant, covered warrant, ETF, ETC, diritti	0,50%		% 14,00 euro	
- ITALIA – MTA – Obbligazioni convertibili	0,50%		% 14,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Francia-Germania – Spagna – Belgio – Olanda – Portogallo – Finlandia – Austria	0,60 %		% 30,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Regno Unito	0,60 %		% 35,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svizzera	0,60 %		% 30,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Danimarca	0,60 %		% 60,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Norvegia	0,60 %		% 50,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svezia	0,60 %		% 45,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Irlanda	0,60 %		% 60,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: USA	0,50 %		% 30,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: CANADA	0,50 %		% 30,00 euro	
- Titoli Obbligazionari negoziati sul MOT	0,20 %		% 10,00 euro	
- Titoli Obbligazionari negoziati sui mercati: TLX-EUROMOT- EXTRAMOT	0,20 %		% 12,50 euro	

- Titoli Obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati	0,30 %	%	20,00 euro
- Strumenti derivati sui mercati regolamentati	4,00 euro per lotto		
- COMMISSIONE di ASTA BOT			
• BOT TRIMESTRALE	0,03%		
• BOT SEMESTRALE	0,06%		
• BOT ANNUALE	0,09%		

**COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONI ORDINI - OPERAZIONI DISPOSTE TRAMITE SERVIZIO TRADING ON LINE "MITO"**

<i>Strumento finanziario</i>	<i>Commissione</i>	<i>Eventuali condizioni particolari</i>	<i>Commissione minima</i>	<i>Spese Regolamento</i>
- ITALIA-MTA-Azioni, warrant, covered warrant, ETF, ETC,	0,15%		% 10,00 euro	
- ITALIA – MTA – Obbligazioni convertibili	0,15%		% 10,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Francia-Germania Spagna – Belgio – Olanda – Portogallo –	0,20 %		% 30,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Regno Unito	0,25 %		% 35,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svizzera	0,25 %		% 30,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Danimarca	0,30 %		% 60,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Norvegia	0,30 %		% 50,00 euro	3
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svezia	0,30 %		% 45,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Irlanda	0,50 %		% 60,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: USA	0,20 %		% 30,00 euro	
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: CANADA	0,30 %		% 30,00 euro	
- Titoli Obbligazionari negoziati sul MOT	0,15 %		% 10,00 euro	
- Titoli Obbligazionari negoziati sui mercati: TLX-EUROMOT- EXTRAMOT	0,15 %		% 12,50 euro	
- Titoli Obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati	0,15 %		% 20,00 euro	

**CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEL SERVIZIO**

Come previsto dalla normativa vigente in tema di Trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

- spese di tenuta conto € 75,00
- Per ogni emissione di nota informativa € 2,50
- Produzione rendiconto titoli annuale € 2,50
- Bolli Come da normativa vigente
- Commissione per trasferimento titoli € 50,00 per codice titolo con un minimo di €100,00 ed un massimo di € 500,00
- Certificati/dichiarazioni € 50,00
- Ritiro e custodia certificati fisici € 50,00 per certificato

**Commissioni di negoziazione in contropartita diretta:**

Fermi restando gli obblighi di trasparenza pre-trade (ove applicabili), nel caso di negoziazione in conto proprio la Banca comunicherà al cliente all'atto della ricezione dell'ordine il prezzo al quale è disposta ad acquistare e/o a vendere gli strumenti finanziari di interesse del cliente.

**Commissione del Servizio di Collocamento**

Esclusivamente quelle previste dal documento di offerta, ove previste.

## COMMISSIONI, ONERI e SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

### COMMISSIONI DI GESTIONE TRIMESTRALI

Le commissioni di gestione vengono calcolate trimestralmente mediante la metodologia indicata all'articolo 22 delle NORME GENERALI che regolano il CONTRATTO. L'aliquota commissionale per singola linea è definita in relazione all'entità del PATRIMONIO come dallo schema che segue:

ELENCO COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUE PER PATRIMONIO GESTITO (MIGLIAIA EURO):

LINEA	250-500	500-1'000	1'000-5'000	oltre 5'000
Finint INCOME	0,60%	0,55%	0,50%	0,45%
Finint MULTI-ASSET INCOME	1,00%	0,90%	0,75%	0,65%
Finint MULTI-ASSET PLUS	1,10%	1,00%	0,85%	0,70%
Finint ABSOLUTE RETURN	1,30%	1,10%	0,90%	0,75%
Finint ABSOLUTE RETURN PLUS	1,40%	1,20%	0,95%	0,80%
Finint TAILOR MADE	<i>in relazione al livello di personalizzazione</i>			

### COMMISSIONI DI PERFORMANCE

La commissione di performance viene applicata nella misura del 10% sul delta positivo della performance del PORTAFOGLIO, al netto delle commissioni di gestione, rispetto alla performance ottenuta dal benchmark. La commissione di performance è calcolata annualmente o a fine rapporto mediante la metodologia indicata all'articolo 28 delle NORME GENERALI che regolano il CONTRATTO.

#### ESEMPIO DI CALCOLO

Performance portafoglio	A
Performance benchmark	B
Delta positivo = A>B	C
Commissione di performance	C*10%

### COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI

• Azioni Italia	0,05%	(min. 13,5 €)
• Etf negoziati sul mercato italiano	0,05%	(min. 3,5€)
• Azioni Europa	0,10%	(min. 24,5 €)
• Etf negoziati sui mercati europei	0,10%	(min. 12,5 €)
• Azioni Spagna	0,10%	(min. 32,5 €)
• Azioni Svizzera	0,10%	(min. 35 CHF)
• Etf negoziati sul mercato svizzero	0,10%	(min. 12,5 €)
• Azioni Irlanda	0,10 %	(min. 32,5 €)
• Azioni Austria	0,10%	(min. 52,5 €)
• Azioni Svezia/Danimarca/Norvegia	0,10%	(min. 26,5 €)
• Azioni Giappone	0,20%	(min. 4'175 ¥)
• Azioni Hong Kong, Singapore, Australia	0,20%	(min. 52,5 €)
• Azioni USA	0,10%	(min. 25 USD)
• Azioni Canada	0,10%	(min. 25 CAD)
• Obbligazioni italiane con scadenza fino a 2 anni	0,01%	(min. 3,5 €)
• Obbligazioni italiane con scadenza tra 2 e 5 anni	0,02%	(min. 3,5 €)
• Obbligazioni italiane con scadenza oltre 5 anni	0,035%	(min. 3,5 €)
• Obbligazioni non-italiane con scadenza fino a 2 anni	0,01%	(min. 12,5 €)
• Obbligazioni non-italiane con scadenza tra 2 e 5 anni	0,02%	(min. 12,5 €)
• Obbligazioni non-italiane con scadenza oltre 5 anni	0,035%	(min. 12,5 €)
• Certificati/Titoli strutturati	0,10%	(min. 12,5 €)
• Opzioni su Singoli titoli/Future	5 € /opzione	
• Contratti Future	5 € /contratto	

### ONERI E SPESE

La banca ha il diritto al rimborso degli oneri e delle spese sostenuti in esecuzione dell'attività di gestione oggetto del presente mandato, ed in particolare:

- ogni onere fiscale e tributario previsto dalla normativa vigente in materia
- commissione pari a Euro 100 (cento) nel caso di richiesta di trasferimento titoli ad altro intermediario
- bolli e spese postali
- commissioni/provvigioni previste nei regolamenti di ciascun fondo o sicav, per la quota di PATRIMONIO investita in detti strumenti

finanziari, nel caso di investimenti in strumenti finanziari emessi da O.I.C.R.

- ogni onere di carattere commissionale, amministrativo meccanografico, postale, legale, e notarile non indicati ai precedenti punti ed ascrivibile ad operazioni effettuate nella normale attività di gestione, o per soddisfare le richieste del CLIENTE.

**CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AL CONTO CORRENTE DI GESTIONE**

- Interessi creditori: non remunerati
- Interessi debitori: non remunerati

## ALLEGATO C - Sintesi della Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

### 1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è fornire le informazioni relative alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca.

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini la Banca, infatti, deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue o trasmette ordini, il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo, ai sensi dell'art. 27 della Direttiva UE 2014/65 ("Mifid II"), al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente.

A tal fine, la Banca ha adottato, ai sensi di quanto previsto dalla Mifid II e dalla relativa disciplina di attuazione (Regolamento Delegato UE n. 2017/565), una Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini (la "Policy") finalizzata ad ottenere, nella prestazione dei servizi sopra citati, il miglior risultato possibile per i propri Clienti (c.d. Best Execution) in sede di esecuzione degli ordini stessi.

Con riferimento all'esecuzione di ordini per conto dei Clienti (inclusa l'ipotesi della negoziazione per conto proprio), la Policy è inter alia finalizzata a:

- a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei Clienti;
- b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).

Con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la Policy è finalizzata a identificare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti ("**controparti**", "**intermediari negoziatori**" o "**broker**") a cui gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

### 2. Ambito di applicazione

Il principio di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (sedi di negoziazione o Over the Counter), con riferimento ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione in conto proprio, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. La Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire il migliore risultato possibile ai propri Clienti nella prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di gestione di portafoglio.

### 3. Fattori di esecuzione considerati per la Best Execution ed importanza relativa degli stessi

Nell'ambito dell'esecuzione e della trasmissione degli ordini, i fattori di esecuzione che la Banca ha identificato per la scelta delle sedi di esecuzione ovvero degli intermediari negoziatori più adeguati, al fine di ottenere "il miglior risultato possibile" per il cliente, in modo duraturo e continuativo, sono:

- **Total Consideration (c.d. corrispettivo totale)**. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, secondo capoverso, della MiFID II è data dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal Cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine; essa include:
  - **prezzo**: è il prezzo dello strumento finanziario;
  - **costo di esecuzione**: comprende tutte le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra commissione riconosciuta a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine (ad esempio, la commissione riconosciuta all'intermediario negoziatore per il servizio offerto);
  - **costo di regolamento**: è il costo di *settlement* (regolamento bancario) sostenuto per l'operazione.
- **Natura e dimensione dell'ordine**. Nella scelta della sede di esecuzione o dell'intermediario negoziatore occorre tenere in considerazione la dimensione dell'ordine in relazione alla natura ed ai volumi di scambio medi giornalieri dello strumento finanziario. Ad esempio, per un ordine di dimensione rilevante o avente ad oggetto uno strumento finanziario poco liquido risulta cruciale, al fine di ricercare il miglior risultato possibile per il Cliente, la liquidità della sede di esecuzione ovvero l'abilità del negoziatore nella "cura" dell'ordine.
- **Probabilità di esecuzione e regolamento**. Per alcuni mercati e/o strumenti finanziari la probabilità di esecuzione dell'ordine costituisce un fattore non trascurabile nella scelta della sede di esecuzione o dell'intermediario negoziatore: negoziatori attenti al monitoraggio dell'iter operativo di un ordine (nel post-trade) garantiscono una maggiore probabilità di esecuzione e regolamento. Relativamente alle operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati o dagli MTF, la probabilità di esecuzione rientra tra gli elementi qualificanti il servizio offerto dalla Banca alla propria Clientela, in quanto dipende dalla disponibilità di quest'ultima ad eseguire l'operazione per conto proprio e/o dalle strategie messe in atto per avvalersi di altri intermediari che gli consentano di eseguire l'ordine.
- **Velocità di esecuzione**. Questo fattore può rappresentare un elemento cruciale per alcune tipologie di strumenti finanziari, soprattutto in determinate condizioni di mercato.
- **Altri fattori rilevanti per l'esecuzione dell'ordine**. Viene inteso sotto questa categoria qualsiasi altro fattore, in aggiunta a quelli riportati sopra, che possa essere ritenuto rilevante per l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni. A titolo di esempio: lo standing della controparte; la tecnologia utilizzata nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti; il grado di articolazione degli accessi ai mercati e/o ai sistemi multilaterali di negoziazione; le modalità di esecuzione degli ordini; la capacità di esprimere i prezzi indicativi delle condizioni di mercato; ecc.

Per stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra elencati, Finint considera, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Regolamento Delegato UE n. 565/2017, i seguenti criteri:

- le caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale;

- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

In particolare, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per la Clientela al dettaglio, la Banca ritiene che il corrispettivo totale (dato dalla somma del prezzo dello strumento finanziario e dei costi di esecuzione; nel caso di gestione di portafogli i costi di esecuzione includono altresì le commissioni applicate dal servizio interno di ricezione e trasmissione di ordini - v. infra) rappresenti di norma il criterio più rilevante.

Come anticipato, il corrispettivo totale è considerato quale fattore prevalente anche per i Clienti professionali, purché specifiche circostanze non attribuiscano una rilevanza maggiore ad altri fattori per il raggiungimento del miglior risultato possibile. La Banca potrebbe in via eccezionale dare priorità ad altri fattori oltre prezzo e costo qualora ciò si renda necessario per tutelare gli interessi dei Clienti. A tale proposito, gli altri fattori di esecuzione riportati *supra*, dovrebbero essere considerati solo se rilevanti e sempre in via di eccezione quantomeno per i Clienti al dettaglio, in particolare qualora i prezzi e i costi siano compresi in un intervallo ristretto.

In particolare, fermo restando che il fattore della c.d. *total consideration* resta il principale a prescindere dallo strumento finanziario trattato, la Banca ha definito - a seconda della tipologia dell'ordine e delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti - la rilevanza dei fattori di esecuzione sia per la clientela retail che per quella professionale nei seguenti termini:

- ordini aventi ad oggetto **strumenti finanziari azionari quotati** su mercati regolamentati: trattandosi di strumenti finanziari negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, viene attribuita pregnante importanza alla considerazione del corrispettivo totale;
- ordini aventi ad oggetto **strumenti finanziari obbligazionari ed ETF**: nel caso di obbligazioni ed ETF quotate su mercati regolamentati, si applica il medesimo ordine di fattori previsto per gli strumenti finanziari azionari (ovvero viene attribuita importanza pregnante alla considerazione del corrispettivo totale); nel caso di obbligazioni non quotate o quotate su sedi di esecuzione illiquide o prevalentemente trattate *over the counter*, si ritiene che il miglior risultato possibile si raggiunga eseguendo gli ordini al miglior corrispettivo totale. In tali casi, la Banca verifica l'“equità del prezzo proposto al cliente” nelle transazioni OTC raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove è possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili;
- ordini aventi ad oggetto **strumenti finanziari derivati quotati**: trattandosi di strumenti finanziari negoziati prevalentemente o unicamente su mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, viene attribuita pregnante importanza alla considerazione del corrispettivo totale, compatibilmente con la necessità di eseguire l'ordine nel più breve tempo possibile.

#### **4. Esecuzione degli ordini**

La Banca seleziona le sedi di esecuzione (*trading venues*) nell'ambito dei market maker (anche definiti come internalizzatori non sistematici) che danno maggiori garanzie nel processo di applicazione del principio di Best Execution secondo i fattori menzionati nel paragrafo 3.

Nella selezione dei *market maker*, la Banca terrà conto:

- del numero di ordini accettati rispetto al numero totale di ordini ricevuti;
- del numero totale di ordini ricevuti in termini assoluti;
- dello spread medio denaro/lettera;
- del numero di titoli quotati.

La Banca provvede all'esecuzione mediante invio immediato dell'ordine sulla sede di esecuzione che assicura di ottenere il miglior risultato possibile. Gli ordini verranno trasmessi usando piattaforme elettroniche o via telefono. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La Banca non eseguirà ordini della Clientela con controparte il conto di proprietà fatta eccezione per eventuali prodotti finanziari (OTC personalizzati). La lista dei *market maker* e ogni sua successiva modifica sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e sono a disposizione della Clientela presso la nostra sede e sul sito web della Banca - [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com).

#### **5. Trasmissione degli ordini**

Sulla base dei criteri e dei fattori sopra indicati la Banca ha individuato una propria strategia di trasmissione degli ordini di strumenti finanziari selezionando una lista d'intermediari negoziatori la cui strategia di esecuzione e, nello specifico, i cui fattori di esecuzione prescelti siano coerenti con l'ordine di importanza dei fattori predisposto dalla Banca per ciascuno strumento finanziario trattato ai sensi del paragrafo che precede; la strategia di esecuzione degli intermediari deve in primis garantire che gli ordini trasmessi per conto dei Clienti al dettaglio siano eseguiti nel rispetto della normativa sul corrispettivo totale di cui al primo comma, secondo capoverso, dell'art. 27 della MiFID II.

La Banca prevede nella propria strategia di trasmissione degli ordini la possibilità di trasmettere ed eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di esecuzione. Inoltre, seppur in via residuale, l'esecuzione al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione potrà riguardare anche altre tipologie di strumenti finanziari, quali titoli obbligazionari italiani e titoli azionari, in considerazione di fattori quali il controvalore degli ordini inseriti (es. ordini di controvalore particolarmente basso) o la limitata liquidità esistente. La Banca non eseguirà ordini della Clientela utilizzando quale controparte il conto di proprietà fatta eccezione per eventuali prodotti finanziari (OTC personalizzati).

#### **6. Modalità di selezione degli intermediari negoziatori**

La Banca seleziona gli intermediari negoziatori nell'ambito di controparti affidabili e nel rispetto dei

principi di cui al presente documento, ivi compresi i fattori ed i criteri riportati in precedenza. In particolare, la scelta dei negoziatori è conseguita attraverso una valutazione continuativa nel tempo dell'abilità degli stessi di offrire efficienza e qualità nell'esecuzione degli ordini al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.

È peraltro consentito, in via sussidiaria e non sistematica, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la Best Execution, che gli ordini siano trasmessi per l'esecuzione ad intermediari negoziatori diversi da quelli individuati.

Quanto sopra esposto contribuisce a garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per il Cliente. Inoltre, si fa presente che gli intermediari ai quali vengono trasmessi gli ordini, in alcuni casi, forniscono alla Banca apparati che permettono la trasmissione telematica degli ordini, rendendone ancora più tempestiva ed efficace l'esecuzione. La lista dei negoziatori e ogni sua successiva modifica sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e sono a disposizione della Clientela presso la sede della Banca e sul sito web della Banca - [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com).

#### **7. Aggregazione degli ordini**

La Banca non prevede la possibilità di aggregazione di ordini sia per la Clientela al dettaglio sia per la Clientela professionale e le controparti qualificate.

#### **8. Istruzioni specifiche del Cliente**

Il Cliente ha la facoltà di impartire alla Banca istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esecuzione dei propri ordini. La Banca fornisce alla Clientela avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche possono impedire di adottare le misure previste nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche in merito all'esecuzione di un ordine, l'ordine viene eseguito attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Peraltro, le istruzioni del Cliente non sollevano la Banca dagli obblighi di esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano. In caso di ordini di Clienti con limite di prezzo, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente non fornisca esplicitamente istruzioni diverse.

#### **9. Esecuzione di ordini o negoziazione di prodotti OTC personalizzati**

Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

#### **10. Controlli sull'intermediario negoziatore e sui market maker**

I rapporti che intercorrono tra la Banca e l'intermediario negoziatore o il market maker, al quale vengono trasmessi gli ordini per l'esecuzione, sono regolati mediante specifici accordi sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca. In via preliminare, la Banca provvede a richiedere le policy di esecuzione adottate dalle controparti ed analizzare le strategie di esecuzione in esse descritte al fine di verificare che le modalità di esecuzione della controparte siano coerenti con le strategie definite dalla

Banca. La Banca, inoltre, è tenuta a verificare le qualità del servizio fornito dai soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, monitorando che abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere la Best Execution con riferimento ai fattori di esecuzione e ai criteri, così come previsto nelle policy di esecuzione adottate, e provvedendo a porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate.

#### **11. Revisione della strategia**

La Banca riesamina la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini al verificarsi di circostanze tali da influire sull'ottenimento del miglior risultato possibile in relazione all'esecuzione degli ordini della Clientela e, comunque, con periodicità almeno annuale. La strategia in oggetto (e ogni sua successiva modifica) è approvata dal Consiglio d'Amministrazione ed è resa nota alla Clientela della Banca, mediante un aggiornamento del presente documento, pubblicato tempestivamente sul sito della Banca - [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com) - nella sezione MIFID.

#### **12. Informazioni sulle prime 5 sedi di esecuzione e sui primi 5 brokers**

Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Banca pubblica una relazione (di seguito "Top 5 Venues Report") nella quale, per ciascuna classe di strumenti finanziari: (i) rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di Clienti eseguiti; (ii) rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di Clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli; (iii) pubblica, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di Clienti l'anno precedente.

Il Top 5 Venues Report è predisposto dalla Banca secondo gli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'8 giugno 2016 che integra la MiFID II per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.

Entro lo stesso termine, la Banca pubblica una relazione (di seguito "Top 5 Brokers Report") nella quale, per ciascuna classe di strumenti finanziari: (i) rende note le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei Clienti ai fini di esecuzione nell'anno precedente; (ii) pubblica, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dalle imprese di investimento a cui ha trasmesso ordini di Clienti l'anno precedente. Le informazioni contenute nel Top 5 Brokers Report sono coerenti con quelle pubblicate dalla Banca nel Top 5 Venues Report conformemente agli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576.

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE RELATIVA AL CLIENTE O POTENZIALE CLIENTE (INDICARE NOME E COGNOME)**

Il Cliente o potenziale Cliente dichiara di aver ricevuto il presente Documento Informativo sui servizi di investimento prestati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e, in particolare, attesta che quest'ultima gli ha fornito le informazioni in esso contenute con riguardo specifico:

- a. alla Banca e i suoi servizi;
- b. alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- c. agli strumenti finanziari e ai servizi d'investimento proposti nonché ai rischi connessi;
- d. alla classificazione della clientela e alle regole di condotta applicabili;
- e. alla politica per la gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca ed al diritto di richiedere maggiori dettagli in merito;
- f. agli incentivi ed alla possibilità di chiedere maggiori dettagli in merito;
- g. alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca;
- h. alla trattazione dei reclami e alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- i. alle commissioni, costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi;
- j. alla informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativamente al servizio di gestione di portafogli.

Per presa visione e accettazione:

<b>Luogo e data:</b>			
<b>Intestatario 1</b>			
Cognome e Nome	<hr/>	<b>Firma</b>	
Codice Fiscale	<hr/>		
<b>Intestatario 2</b>			
Cognome e Nome	<hr/>	<b>Firma</b>	
Codice Fiscale	<hr/>		
<b>Intestatario 3</b>			
Cognome e Nome	<hr/>	<b>Firma</b>	
Codice Fiscale	<hr/>		
<b>Intestatario 4</b>			
Cognome e Nome	<hr/>	<b>Firma</b>	
Codice Fiscale	<hr/>		

